

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Marzo – Aprile 2025

A cura di:

Martina Flamini

Julia Hasani

Eugenia Pompei

Tecla Presezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI	4
1.1. Protezione sussidiaria.....	4
1.1.1. Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti	4
1.2. Protezione complementare.....	4
1.2.1. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva	4
1.2.2. Giudizio comparativo.....	5
1.2.3. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa	6
2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCESSUALI	13
2.1 Domanda autodeterminata, onere di allegazione e onere della prova	13
2.2. Doveri di cooperazione istruttoria	14
2.3. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente	15
2.5. Le procedure accelerate	16
2.5.1 Le domande reiterate	16
2.6. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso	16
2.7. Revoca della protezione internazionale	17
3. DECISIONI SU RINVII PREGIUDIZIALI EX ART. 363-BIS C.P.C.	18
4. APOLIDIA	19
5. OBBLIGHI DI SOCCORSO IN MARE E INDICAZIONI DI UN LUOGO SICURO PER LO SBARCO	21
6. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO	23
6.1. Espulsione amministrativa e respingimento	23
6.1.1. Il provvedimento di espulsione e di respingimento	23
6.1.2. Pericolosità sociale	24
6.1.3. Questioni procedurali	25
6.2. I casi di inespellibilità.....	26
6.3. La tutela dell'unità familiare.....	28
6.3.1. L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore (art. 31 T.U.I.)	28
6.4. Trattenimento	29
6.4.1. Convalida del trattenimento	29
6.4.2. Proroga del trattenimento	30
6.4.3. Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024.....	31

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1. Protezione sussidiaria

1.1.1. Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti

- Sez. 1, Ordinanza n. 9067/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/04/2025 – Rel. D’Aquino, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente originario del Bangladesh - accaparramento di terre (land grabbing) - usura - schiavitù per debiti (debt bondage) - condizioni climatiche e ambientali - povertà - dignità]

Nel caso di specie la S.C ha rilevato che il ricorrente aveva allegato fatti – con i quali la sentenza impugnata non si è confrontata – volti a descrivere come, nel Paese d’origine del ricorrente, erano diffusi fenomeni quali il *land grabbing* (accaparramento di terre) e il *debt bondage* (schiavitù per debiti), che trovavano riscontro nelle COI indicate dal ricorrente.

La S.C, ha ritenuto che *“al riguardo il giudice del merito è tenuto a fare uso dei poteri di integrazione istruttoria officiosa, a valutare tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell'adozione della decisione, (Cass., n. 26671/2022), ove il ricorrente – come nella specie – abbia assolto all’onere di allegazione (Cass., n. 11312/2019; Cass., n. 1074/2023). Questa Corte, del resto, si è già pronunciata sul riconoscimento della protezione internazionale nel caso in cui, ove fosse credibile l'allegazione del richiedente di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (debt bondage), possa essere sottoposto situazioni degradanti, equiparabili al lavoro forzato o a una schiavitù per debiti in caso di rimpatrio, trattamenti equiparabili ad atti di persecuzione o a trattamenti inumani e degradanti (Cass., n. 11027/2024). Il decreto impugnato non ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi, per cui la credibilità del racconto del ricorrente va parametrata in relazione alle COI disponibili in relazione al fenomeno dell’usura della schiavitù per debiti nel Paese di origine del ricorrente”.*

- Per un maggiore approfondimento del caso si veda anche il paragrafo "Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva".

1.2. Protezione complementare

1.2.1. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva

- Sez. 1, Ordinanza n. 9067/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/04/2025 – Rel. D’Aquino, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente originario del Bangladesh - accaparramento di terre (land grabbing) - usura - schiavitù per debiti (debt bondage) - condizioni climatiche e ambientali - povertà - dignità]

La S.C. ha ribadito che *“secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la protezione speciale/umanitaria, anche le situazioni puramente economiche vissute prima della partenza, ove analoghe a quelle alle quali il ricorrente si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, possono essere idonee a giustificare una situazione di vulnerabilità (Cass., n. 26671/2022), ancorché si tratti di un contesto di povertà estrema (Cass., n. 15961/2021), di abbandono o di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona (Cass., n. 20218/2021). Il ricorso ha analiticamente indicato le condizioni di assenza di dignità a cui verrebbe esposto in caso di rimpatrio, attese le condizioni di povertà conseguenti ai fenomeni alluvionali fuggito e alle quali potrebbe essere nuovamente esposto in caso di rimpatrio. Tali situazioni vanno valutate dal giudice del merito al fine di verificare che il ricorrente, in caso di rimpatrio, potrebbero esporlo a una vita non rispettosa di uno standard minimo di dignità umana”*.

→ Per un maggiore approfondimento del caso si veda anche il paragrafo "Pericolo di tortura o trattamento inumano o degradante".

1.2.2. Giudizio comparativo

- Sez. 1, Ordinanza n. 6971/2025, ud. 05/03/2025, dep. 16/03/2025 – Rel. Valentino, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente del Bangladesh – valutazione complessiva degli esiti probatori – lungo periodo di soggiorno - stabilità dell’attività lavorativa – disoccupazione]

Nel motivo di censura, il ricorrente osserva che *“«il decreto impugnato non ha fatto alcun riferimento in sede di valutazione alla lunga durata del suo soggiorno in Italia, iniziato nel lontano 2010 con regolare ingresso nell’ambito del decreto flussi e con regolare permesso di soggiorno ottenuto per alcuni anni, a conferma di un suo precedente positivo inserimento sociale nel nostro Stato, che si è interrotto per alcuni anni senza sua colpa avendo perso il lavoro, avendo comunque il ricorrente sempre osservato le regole ed i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico senza commettere alcun reato per vivere durante il periodo di irregolarità e di difficoltà personale, inserimento sociale che è ripreso nel corso del 2022 a seguito della domanda di asilo proposta e del percorso scolastico e formativo intrapreso con una cooperativa di accoglienza per migranti, che attualmente lo ha assunto come collaboratore con regolare contratto di sei mesi che viene allegato in copia»*.

Il Tribunale di Venezia ha statuito che: «non vi sono elementi per ritenere che il Sig. Rahman abbia raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale, tenuto conto che non è stata prodotta documentazione comprovante lo svolgimento di un’attività lavorativa sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata. Le uniche allegazioni documentali si limitano all’UNILAV che attesta l’esistenza di un contratto di lavoro della durata di un mese nel corso del 2023 e la partecipazione ad alcuni corsi di formazione. Non appare decisivo nemmeno il richiamo alla situazione di sicurezza e di rispetto dei diritti umani relativa al Paese d’origine del ricorrente».”

La S.C. accoglie il ricorso, precisando che *“la motivazione è carente poiché non si fonda su una valutazione complessiva degli esiti probatori, omettendo indagini su aspetti che potrebbero essere decisivi. Non valuta il periodo di permanenza sul nostro territorio risalente a 14 anni fa, poiché il richiedente è arrivato nel nostro Paese nel 2010 con regolare ingresso nell’ambito del decreto flussi e con regolare permesso di soggiorno ottenuto per alcuni anni; non ha indagato sulle motivazioni esistenti per l’interruzione del rapporto di lavoro;*

né tantomeno sul suo comportamento durante il periodo di disoccupazione eventualmente rilevante ai fini penali, non ha considerato o meglio comparato la sua situazione familiare nel Paese di origine con quella cretasi in Italia vista la lunga permanenza sul territorio italiano.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 9070/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/04/2025 – Rel. D’Aquino, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente del Bangladesh – condizioni di vulnerabilità connesse alle circostanze del rimpatrio – indice lavorativo]

Nel caso in esame, la S.C. ribadisce che *“la protezione speciale (già umanitaria) può essere riconosciuta anche in caso di pregiudizio alla propria condizione economica, ove, ai fini dell'accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, la valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro paese, esporrebbe il ricorrente, in caso di rimpatrio, a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali (Cass., n. 18443/2020). La vulnerabilità del richiedente va, in questo caso, esaminata alla luce delle condizioni a cui sarebbe esposto il richiedente nel caso in cui, ove sradicato dal contesto in cui egli ha iniziato un percorso di integrazione, sarebbe sottoposto a un contesto di povertà estrema (Cass., n. 26671/2022; Cass., n. 15961/2021), di abbandono o di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona (Cass., n. 20218/2021), esponendolo a condizioni di vita al di sotto della soglia minima della dignità personale. Sotto questo profilo, nella comparazione che deve fare il giudice del merito, deve tenersi conto della integrazione del richiedente la protezione speciale, avuto riguardo anche all’indice lavorativo, come indice indicativo di integrazione nel tessuto sociale ed economico. A questo specifico riguardo, il ricorrente ha dedotto di avere prestato attività lavorativa subordinata regolare, benché saltuaria, in relazione a tre periodi, allegando, tuttavia, di avere raggiunto un livello reddituale sufficiente a consentirgli procurarsi un alloggio, ancorché condiviso con altri lavoratori, abbandonando – di conseguenza – il centro di accoglienza in cui era ospitato.”*

1.2.3. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa

- Sez. 1, Ordinanza n. 6775/2025, ud. 22/01/2025, dep. 14/03/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente egiziano – ambito di applicazione dell’art. 8 CEDU – inserimento sociale e lavorativo – valutazione dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale]

Nel caso di specie, *“il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale, respinte le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ha tuttavia accordato al cittadino egiziano la protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del T.U. Immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), considerando decisivo il livello della sua integrazione sociale ed economica in Italia.”* In particolare, *“secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe adottato una nozione di radicamento dell’immigrato nel territorio nazionale troppo ampia e, di conseguenza, avrebbe ravvisato un’esigenza di tutela del richiedente eccedente il diritto al rispetto della vita privata, così come inteso nell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nella relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti*

dell'uomo. In particolare, il Ministero evidenzia che il cittadino straniero è entrato in Italia solo recentemente, che ha svolto lavori precari e che non ha legami familiari in Italia. Difetterebbe conseguentemente di quel livello di radicamento nel Paese ospitante che è restituito dall'intera rete di relazioni che il richiedente protezione si è costruito in Italia. Il Tribunale, nel valutare il livello di integrazione, avrebbe circoscritto il proprio esame alla sola dimensione lavorativa e alla padronanza della lingua italiana, omettendo del tutto di dare rilievo all'assenza di relazioni familiari in senso stretto e al mancato svolgimento di altre attività socio-culturali, e non avrebbe valorizzato il criterio della durata della permanenza, elemento principe per il riconoscimento della protezione contemplata dall'art. 19, co. 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998."

*Nel rigettare il ricorso, la S.C. afferma che "La protezione speciale accordata dall'art. 19 del T.U. Immigrazione, di cui qui si discute, è quella risultante dalle interpolazioni effettuate sulla disposizione in oggetto dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche in legge n. 173 del 2020. Tale intervento normativo, ripristinando nell'art. 5, comma 6, T.U. Immigrazione la c.d. clausola di salvaguardia consistente nel «rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano», ha esteso i casi di divieto di espulsione previsti dall'art. 19, comma 1.1, T.U., prevedendo che «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione, il giudice deve tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». La seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286 del 1998, nel testo applicabile ratione temporis, ha dunque inteso attribuire diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la norma individua tre diversi parametri di «radicamento» sul territorio nazionale del cittadino straniero – quali il radicamento familiare, quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale – rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che – non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori – tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (Cass. n. 7861/2022). L'art. 8 CEDU, nelle intenzioni del legislatore del 2020, ha perciò assunto la funzione di parametro del divieto di espulsione, da intendersi come limite al potere statale di allontanamento, nell'ottica di tutela del «radicamento» del migrante nel territorio nazionale. Nel solco dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenze nn. 348/2007, 349/2007 e 49/2015), il giudice, in quanto giudice comune della Convenzione, è tenuto ad interpretare le disposizioni del trattato nel significato ad esse attribuito dalla Corte di Strasburgo, organo giurisdizionale cui è demandato in via esclusiva il compito di fornire l'interpretazione delle disposizioni convenzionali (art. 32 CEDU). La Corte europea ha riconosciuto che l'art. 8 CEDU, sancendo che «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza», considera e tutela separatamente la vita privata e familiare. Come chiarito nella sentenza 14 febbraio 2019 *Narjis c. Italia*, «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la*

comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell’articolo 8. Indipendentemente dall’esistenza o meno di una “vita familiare”, l’espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Dalla autonomia reciproca del diritto al rispetto della vita privata e del diritto al rispetto della vita familiare questa Corte ha desunto che i parametri enucleati dall’art. 19, comma 1.1, vanno riferiti al proprio ambito di applicazione elettivo: da un lato, la natura e la effettività dei vincoli familiari dell’interessato al rischio di violazione del diritto al rispetto della vita familiare; dall’altro lato, l’effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l’assenza di significativi legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine al rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata. Limitatamente al parametro del legame familiare nel territorio nazionale, si è sancito che, ai fini della concessione della protezione speciale, esso non deve ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con quelli relativi all’integrazione sociale e lavorativa, ma anche solo, se del caso, in via alternativa, dovendo il giudice, in relazione alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, tutelare il diritto al rispetto della vita familiare (e dunque valutare i parametri «della natura e della effettività dei vincoli familiari»), anche in assenza di allegazione di violazione del diritto al rispetto della vita privata, il cui accertamento richiede l’esistenza di distinti presupposti. In altri termini, la protezione speciale dovrà accordarsi non solo nell’evenienza in cui il cittadino straniero abbia legami familiari e sia anche inserito nel territorio nazionale sotto l’aspetto sociale e lavorativo, ma – non dovendo i predetti requisiti necessariamente concorrere – anche in ipotesi della sola ricorrenza del diritto al rispetto della vita familiare, sempre che i relativi vincoli siano connotati dai suddetti parametri legali (natura ed effettività), sì da integrare un «radicamento affettivo» nel territorio nazionale (Cass. nn. 7167/2024; 30736/2023). Applicata tale interpretazione al caso da cui scaturisce il presente ricorso, si può ricavare, come sostenuto dal Pubblico Ministero, che se la Corte ha legittimato il riconoscimento della protezione speciale nell’ipotesi di ricorrenza esclusiva del vincolo familiare, analoga tutela andrà accordata anche nel caso di riscontro della sola integrazione sociale e lavorativa, sempreché tale integrazione dimostri l’esistenza di un radicamento effettivo. Tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ribadito che in tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell’art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull’opposizione all’espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero allegghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (Cass. n. 19815/2022). Allo stesso modo, è stato chiarito che con il comma 1.1 dell’art. 19 T.U. Immigrazione, il legislatore, nell’attribuire diretta rilevanza non solo alla tutela della vita familiare, ma anche a quella privata, in attuazione dell’art. 8 CEDU, ha inteso riconoscere pari dignità ai parametri dei «legami familiari» e della «integrazione sociale», nel senso che quest’ultima non si configura più come elemento meramente integrativo dei «legami familiari», ma riveste autonoma rilevanza (Cass. n. 30736/2023). Suffraga tale interpretazione l’abbandono, in materia di protezione speciale, del c.d. giudizio di comparazione, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. nn. 9080/2023; 36789/2022; 18455/2022). In definitiva, se non occorre più operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, venendo solo quest’ultima a rilevare ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno di cui all’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, è sul livello di integrazione raggiunto dal richiedente protezione che deve vertere l’indagine del giudice. L’integrazione si atteggia a dato di carattere qualitativo e non quantitativo, nel senso che non risulta integrato dal ricorrere cumulativo degli indici previsti nell’art. 19, comma 1.1, T.U., ma va apprezzato tenendo conto delle specificità del caso concreto e valorizzando il livello di integrazione effettivamente raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente, da intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale

inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. n. 27475/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa anche se in forza di contratti a tempo determinato, la conoscenza della lingua italiana, il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto, la disponibilità di una abitazione sono, fra gli altri, tutti elementi che assumono rilevanza ai fini della prova dell'esistenza di una vita privata, la cui tutela impone l'operatività del divieto di espulsione. Questi il giudice deve valutare in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente (Cass. n. 9080/2023). Tanto ha fatto, nel caso di specie, il Tribunale, valorizzando gli elementi della discreta padronanza della lingua italiana e il costante svolgimento da parte del controricorrente di attività lavorativa, ancorché a tempo determinato, attestata dai contratti di lavoro, dalle buste paga e dagli estratti contributivi prodotti in atti. A ciò si aggiunge il fatto della sublocazione di una stanza presso un immobile in cui il controricorrente ha posto la residenza, che diviene elemento rafforzativo del radicamento raggiunto.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 6776/2025, ud. 22/01/2025, dep. 14/03/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Acierio non massimata
[ricorrente nigeriana – concetto di radicamento – motivazione carente – analisi degli elementi di fatto rilevanti ai fini della protezione speciale]

Nel caso in esame, la S.C. accoglie il ricorso in quanto *“il rigetto della domanda di protezione speciale non è motivato con riferimento a quegli elementi di fatto rilevanti, di cui pure si dà atto nella parte narrativa dell’ordinanza e che avevano portato lo stesso Tribunale a concedere la tutela cautelare.”* Difatti, *“dopo avere osservato che la ricorrente risultava assunta a tempo indeterminato a partire dal 18.6.2022, il Tribunale ha dichiarato di non condividere l’affermazione del difensore secondo cui la mancata prosecuzione di quel rapporto di lavoro sarebbe stata incolpevole, perché provocata dall’inerzia della Questura di Verona nel dare riscontro alle plurime istanze di rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. E tanto è bastato al giudice del merito per trarre la conclusione che «non vi sono nemmeno i presupposti per il riconoscimento degli altri permessi per casi speciali di cui al d.lgs. n. 286/1998, o ... per ravvisare una qualche forma di vulnerabilità che sia ostativa al rimpatrio della ricorrente per motivi diversi da quelli sinora presi in considerazione».* Per quanto risulta dalla motivazione del provvedimento, in nessun modo è stato considerato il fatto, pur riferito in narrativa, che la ricorrente giunse in Italia nel 2012, quando era ancora molto giovane, e che da allora è rimasta nel nostro Paese (quindi per una dozzina d’anni). Né la motivazione si confronta con l’affermazione, posta a sostegno della domanda, che la ricorrente avrebbe nel frattempo appreso la lingua italiana e avrebbe svolto con sostanziale continuità attività lavorativa retribuita, in una situazione di apparente legalità. Infatti, nonostante la Corte d’Appello di Bologna avesse riformato la sentenza con cui, nel 2013, il Tribunale di quella città le aveva riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria, il Questore di Verona le rinnovò più volte il permesso di soggiorno, da ultimo con validità al 29.11.2021 (circostanze tutte riferite a pag. 2 dell’ordinanza impugnata). Si tratta di aspetti sicuramente rilevanti, con cui dovrà confrontarsi il giudice del rinvio per esprimere un giudizio effettivo e concreto su quel «radicamento» dell’immigrata nel territorio nazionale, di cui la normativa (peraltro correttamente individuata dal Tribunale: art. 19, comma 1.1, nel testo modificato dal d.l. n. 130 del 2020) impone di tenere conto per evitare che «l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della ... vita privata e familiare» (v., ex aliis, Cass. nn. 30736/2023; 19815/2022; 7861/2022). Il Tribunale, essendosi limitato a considerare soltanto

l'illegittimità dell'attuale permanenza della ricorrente nel territorio nazionale e l'assenza di pericolo di trattamenti inumani e degradanti nel Paese d'origine, ha del tutto trascurato la motivazione sull'ulteriore possibile presupposto della protezione speciale, ovvero sia il «radicamento» nel territorio nazionale.»

- Sez. 1, Ordinanza n. 8363/2025, ud. 20/02/2025, dep. 30/03/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Giusti massimata
[cittadino egiziano - protezione speciale - art. 8 CEDU - vita privata - inclusione sociale e lavorativa]

In tema di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nel testo previgente al d.l. n. 30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023 - lo stabile inserimento lavorativo, anche se conseguito in pochi anni di permanenza nel territorio nazionale, costituisce un indice forte di integrazione sociale, rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, soprattutto quando non emergono pericoli per la sicurezza pubblica, avendo il cittadino straniero dato prova di osservare le leggi che regolano, in Italia, l'ordinata convivenza civile.

- Sez. 1, Ordinanza n. 8377/2025, ud. 20/02/2025, dep. 30/03/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente marocchino - protezione speciale - esiguità buste paga - attività lavorativa in epoca recente - apprezzabile sforzo di inserimento]

Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che l'estrema esiguità delle buste paga e l'avvio di attività lavorativa solo in epoca assai recente non consentivano di ritenere che il ricorrente disponesse attualmente di redditi che gli consentivano una reale (per quanto temporanea) autonomia economica in Italia.

La S.C. ha ribadito che *“in tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro (Cass., n. 29159/2024; n. 21956/2024)” e ha ritenuto che “la suddetta motivazione, in realtà, confligge con il suddetto principio, nel senso che l'avvio di un percorso lavorativo, anche in epoca recente, può invece legittimare la protezione speciale. Inoltre, il Tribunale non ha chiarito il reddito percepito dall'istante, ritenendo insufficiente a garantirgli l'autonomia economica”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 9071/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/04/2025 – Rel. D'Aquino, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente ghanese – valutazione della documentazione lavorativa allegata – motivazione perplessa]

Nel caso di specie, la S.C. osserva che *“il giudice del merito ha esaminato la sussistenza, in concreto, di diversi indici di integrazione, non solo lavorativi, ma anche attinenti alla attività di volontariato, elementi a fronte dei quali il giudizio prognostico di mancata integrazione non appare corroborato da idoneo percorso motivazionale. Perplessa appare, in particolare, la motivazione circa la mancata prova del percorso lavorativo nell'anno 2003, sul mero rilievo che non vi sarebbe prova di prestazioni lavorative nei primi dieci mesi del 2023, laddove il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risultano prestazioni lavorative per il 2019*

(due CU), per il 2021 (una CU), per il 2022 (una CU), nonché un modello Unilav per il periodo 6 settembre 2023 – 31 dicembre 2023, cui si aggiunge l’ulteriore documentazione relativa ad attività di volontariato e ad attività associative. La difformità delle conclusioni assunte dal giudice del merito rispetto alle premesse in fatto conduce a una motivazione al di sotto del minimo costituzionale, che rende perplesso il percorso argomentativo seguito ai fini della decisione.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 9291/2025, ud. 05/03/2025, dep. 08/04/2025 – Rel. Caiazzo, Pres. Giusti non massimata
[protezione speciale - ricorrente del Bangladesh - lavoro a tempo determinato - Unilav - breve durata dei contratti - retribuzione non elemento dirimente – non necessari attestati formativi o attività di volontariato]

La S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente, cittadino del Bangladesh, cassando con rinvio il decreto impugnato con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione speciale del ricorrente *“avendo prodotto solo la comunicazione obbligatoria, cd. unificato Unilav, di rapporto di lavoro a tempo determinato con la Centouno srls dal 10.5.2023 al 30.6.2023 come lavapiatti, e successivamente tre comunicazioni Unilav di proroga, prima fino al 30.11.2023, poi all’8.4.2024 ed infine con scadenza al 09/05/2025; mancava però in atti la prova dell’attualità di una fonte di reddito legittima o dell’attuale regolarità di un mezzo di sostentamento al di sopra della soglia dell’assegno sociale; non emergeva neppure lo svolgimento di altre attività meritevoli di tutela sul territorio nazionale (es.: attestati di frequenza, apprendimento della lingua, partecipazione ad attività di volontariato)”*.

La S.C. ha ritenuto che *“Il Tribunale, pur tenendo conto dei vari periodi nei quali l’istante aveva svolto attività lavorativa con contratti a termine, ha escluso che tale elemento potesse dimostrare l’avvenuta integrazione socio-lavorativa o almeno l’ apprezzabile sforzo del ricorrente d’integrarsi, in ragione della mancata prova del reddito adeguato tratto dall’attività lavorativa. Invero, tale statuizione confligge con l’orientamento di questa Corte a tenore del quale, in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l’esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia (Cass., n. 8383/2022)”*.

La S.C. ha ribadito il consolidato orientamento di questa Corte rilevando che *“in tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro (Cass., n. 29159/2024; n. 21956/2024)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 9296/2025, ud. 05/03/2025, dep. 08/04/2025 – Rel. Caiazzo, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente cinese – convivenza con una sorella in Italia – rapporto significativo - attività lavorativa]

La S.C. ha parzialmente accolto il ricorso del ricorrente, cittadino cinese, evidenziando la rilevanza del legame familiare con la sorella in Italia. La S.C. ha ritenuto che *“il Tribunale ha svilito il rilievo della pur accertata*

convivenza dell'istante con la sorella in Italia, per il fatto che essa era iniziata solo dall'1.3.2022, con un'argomentazione non plausibile, in quanto fondata sul mero dato temporale che, di per sé, non può influire sulla significatività del rapporto familiare che, peraltro, deve ritenersi sussistente continuativamente da circa tre anni, in mancanza di diverse allegazioni delle controparti (non costituite). Inoltre, il ricorrente ha prodotto un contratto a tempo determinato che, nel 2024, è stato trasformato in tempo indeterminato (come desumibile dalla comunicazione Unilav), dimostrando ciò che comunque il ricorrente ha profuso un apprezzabile impegno per l'integrazione socio-lavorativa, concretizzatosi proficuamente nel citato rapporto lavorativo (seguito al precedente rapporto a tempo determinato)".

- Sez. 1, Ordinanza n. 9892/2025, ud. 19/12/2024, dep. 15/04/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente della Costa d'Avorio – valutazione complessiva degli elementi allegati a sostegno della domanda di protezione speciale]

“Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che «... la documentazione prodotta, pur lasciando trasparire una volontà di inserimento sociale, non fornisce prova di un radicamento consolidato ed effettivo del ricorrente nel territorio italiano. Il ricorrente non ha infatti documentato di disporre di un alloggio indipendente (ancorché condiviso con altri) e non ha dimostrato di percepire (e/o di aver percepito nel passato) redditi che gli consentano una sia pur minima autonomia economica in Italia. Il Collegio non ignora che egli ha percepito redditi non modesti nel trimestre settembre-dicembre 2021 e nel mese di agosto 2022. Si tratta tuttavia di rapporti lavorativi sporadici, i quali hanno garantito redditi complessivi di poco inferiori a € 6.500,00 nel corso del biennio 2021/2022. Inoltre il ricorrente non ha dedotto né documentato l'esistenza di legami di carattere affettivo, sociale o lavorativo in Italia che possano valere ai sensi dell'art. 8 CEDU. Si osserva ancora che la documentazione medica non attesta l'esistenza di patologie o fragilità psico-fisiche in atto che impongano il ricorso alle prestazioni erogate dal SSN. Quanto all'attuale pandemia da COVID-19, il Collegio ritiene che essa non possa costituire da sola motivo di riconoscimento della protezione umanitaria ... Si osserva infine che non vi sono elementi (nemmeno presuntivi) per ritenere il periodo trascorso dal ricorrente in Libia si sia ripercosso sulla sua salute psico-fisica, di talché non è possibile affermare che tale esperienza abbia determinato una condizione di particolare fragilità o vulnerabilità soggettiva del ricorrente.»

Nell'accogliere il ricorso, la S.C. afferma che “il Giudice è tenuto a valutare nel loro insieme tutti gli elementi che possono essere considerati ai fini del riconoscimento della protezione speciale, poiché l'integrazione va considerata nel complesso e in modo unitario, tenendo conto dell'intero contesto familiare e sociale del richiedente, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente. Nel caso di specie, il Tribunale, pur menzionandone la produzione, non ha tenuto conto di alcuni documenti acquisiti al processo prima dell'udienza di discussione, tra cui, in particolare, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2, l'attestato di partecipazione ad un corso di formazione intensivo “assistente allenatore di calcio”, organizzato dalla “THROW-IN, Trainers as healthy Roadmap of welcoming inclusion di Verona”, l'attestato di collaborazione dimesso con le note del 22/09/2022 da cui risulta lo svolgimento di una collaborazione continuativa nel ruolo di supporto allo staff tecnico della squadra affiliata ad ACD ALBA BORGIO ROMA (tutti documenti prodotti anche nel presente grado di giudizio), che, invece, rilevano, come sopra evidenziato, non solo per la dimostrazione della conoscenza della lingua italiana, ma anche per le esperienze di carattere associativo, che rappresentano un significativo elemento da considerare ai fini della verifica dell'integrazione sociale. Inoltre, la valutazione in ordine alla integrazione lavorativa risulta fondata sul risultato economico conseguito, mentre, invece, come sopra evidenziato, il giudizio deve essere effettuato considerando, non una completa e irreversibile assimilazione al contesto sociale e culturale italiano, poiché è

sufficiente ogni significativo impegno di inserimento nella realtà locale, dovendo, in particolare, tenersi conto della progressività della integrazione socio-lavorativa nel tempo, nell'ambito delle menzionata valutazione unitaria, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione e di contratti di lavoro a tempo determinato.”

2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCESSUALI

2.1 Domanda autodeterminata, onere di allegazione e onere della prova

- Sez. 1, Ordinanza n. 9292/2025, ud. 05/03/2025, dep. 08/04/2025 – Rel. Caiazza, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente nigeriano – attività lavorativa a tempo indeterminato – contratto – buste paga – attualità – onere della prova]

Nel caso di specie, il Tribunale aveva rigettato il ricorso del ricorrente nigeriano ritenendo non provata la prosecuzione dell'attività lavorativa del ricorrente, in quanto - sebbene avesse documentato di essere stato assunto per il periodo da aprile 2021 a giugno 2021 e che tale contratto fosse stato trasformato a tempo indeterminato a partire da luglio 2021 e le buste paga fino a novembre 2022 - nulla era stato documentato per il 2023 e i primi mesi del 2024; che pertanto non risultava che il ricorrente avesse proseguito la sua attività lavorativa presso la suddetta cooperativa, né che avesse svolto diversa occupazione lavorativa; non sussistevano dunque indici concreti di un attuale radicamento lavorativo del ricorrente nel territorio italiano; né erano emersi legami familiari, sociali e culturali effettivi con il Paese di accoglienza a favore del ricorrente, per cui non sussistevano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale potesse tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

La S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso rilevando che oltre alle censure nel merito *“il ricorrente non ha censurato la parte della motivazione concernente la mancata prova della prosecuzione del citato rapporto lavorativo a tempo indeterminato dal dicembre del 2022, se si considera, altresì, come emerge dalla stessa motivazione dell'ordinanza impugnata, che il Tribunale aveva concesso, all'udienza di discussione, un termine di venti giorni per il deposito di documentazione aggiornata relativa alla sua situazione personale e socio-lavorativa”*. La S.C. ha altresì rilevato che *“il ricorrente lamenta che non sia stato dimostrato l'assunto del Tribunale circa la mancata prosecuzione del suddetto rapporto di lavoro, ma l'onere della prova sulla questione gravava sull'istante, trattandosi di fatto costitutivo del diritto fatto valere, anche alla luce del principio di vicinanza della prova. D'altra parte, non va sottaciuto che il ricorrente non ha allegato ragioni giustificatrici della mancata produzione della documentazione relativa al rapporto lavorativo (in ordine alla mancata consegna delle buste paga o di estratti contributivi)”*.

La S.C. ha ritenuto che *“è vero che la giurisprudenza di questa Corte ritiene, in generale, che: ai fini della prova di un rapporto lavorativo non sia necessario produrre le buste-paga, essendo sufficiente la sola comunicazione*

Unilav (Cass., n. 10371/2023), in tema di protezione umanitaria, il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta una forma di integrazione sociale, a prescindere dalla produzione delle buste paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività del rapporto lavorativo e, quale atto proveniente dal datore di lavoro, costituisce prova sufficiente dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, anche in considerazione della possibilità per il giudice di esercitare i poteri ufficiosi, al fine di accertare l'effettivo svolgimento dell'attività indicata dal richiedente (Cass., n. 6111/2022). Tuttavia, nel caso concreto, il giudice di merito, pur riconoscendo l'inizio del rapporto lavorativo, ha poi ritenuto non dimostrata la prosecuzione di tale rapporto nel biennio successivo, non avendo il ricorrente prodotto la documentazione richiesta, come detto (evidentemente sulla base della presunzione che il lavoratore, in tale lasso temporale, avrebbe ricevuto le buste-paga e beneficiato dei dovuti contributi previdenziali). Né il ricorrente ha allegato specifiche circostanze impeditive di tale produzione (avente ad oggetto documenti che avrebbero dovuto essere nella sua disponibilità), che avrebbe potuto porre a sostegno di una richiesta di attivazione dei poteri ufficiosi di cui il Tribunale dispone in materia che, comunque, non risulta formulata per quanto emerge dagli atti (né la questione ha formato oggetto del ricorso in esame)".

2.2. Dovere di cooperazione istruttoria

- Sez. 1, Ordinanza n. 5586/2025, ud. 20/02/2025, dep. 03/03/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente del Bangladesh - protezione internazionale - dovere di cooperazione istruttoria - vincolo debitorio - servitù - povertà - differenza con migrante economico]

La S.C. ha accolto con rinvio il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente aveva censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza indagare il pur rappresentato fenomeno dell'usura in Bangladesh, e la allegata condizione di "debitore", che aveva reso grave la permanenza nel paese di origine.

La S.C. ha ribadito che *“qualora il richiedente la protezione internazionale alleghi di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, il giudice deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall' UNHCR) e disporre l'audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di persecuzione o trattamenti inumani e degradanti; ne consegue che, ove alla luce di pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese d'origine e sui paesi di transito (specificamente relative alla configurazione del fenomeno del vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo) si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare (tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità) (Cass. n. 11027/2024)”*.

Nel caso di specie, la S.C. ha rilevato che *“il ricorrente aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese di origine in ragione dell'estrema povertà provocata dalle inondazioni, che avevano colpito la sua famiglia, e di aver timore di rientrare in Bangladesh a causa delle minacce subite per la restituzione del debito usurario*

richiesto per espatriare". Inoltre ha evidenziato che "il Tribunale ha ritenuto credibile il racconto del ricorrente, relativo all'assunzione di prestiti usurari, ma non ha compiuto alcun approfondimento istruttorio sul punto e non ne ha valutato la possibile rilevanza, né in relazione alla domanda di protezione internazionale, né con riferimento alla domanda di protezione speciale; il Tribunale non ha adempiuto all'obbligo di cooperazione istruttoria sui riflessi di "asservimento" personale per i debiti contratti in Bangladesh, tale da attingere la soglia della "riduzione in schiavitù per debiti", così da costituire presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto causa di pericolo di persecuzione, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali; essa si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché, nel primo caso, l'espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona; con la conseguenza che, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d'ufficio gli accertamenti necessari a verificare che le leggi o i costumi del paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica (Cass. n. 18188/2023; Cass. n. 8959/2022; Cass. n. 29142/2020)".

2.3. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente

- Sez. 1, Ordinanza n. 9065/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/04/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente gambiano – orientamento sessuale – valutazione della credibilità]

In tema di valutazione della credibilità del racconto del ricorrente, la S.C. - richiamando l'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 nonché i principi di diritto affermati dalla Corte (Cass. n. 8819/2020; Cass. n. 26149/2022; Cass. n. 10790/2023; Cass. n. 27071/2019) - accogliendo il ricorso del ricorrente, il quale ha riferito di essere fuggito a causa della persecuzione subita per il suo orientamento sessuale, ha ritenuto che *"dei principi così sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità il giudice milanese non ha fatto corretta applicazione, pur avendo formalmente richiamato i criteri legali di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e anche le linee guida UNHCR sulle domande di status di relative a orientamento sessuale e identità di genere. Infatti, il Tribunale ha ritenuto intrinsecamente non credibile il racconto del ricorrente soltanto valorizzando alcune differenze tra quanto narrato dinanzi alla Commissione territoriale, prima, e quanto dichiarato al Tribunale, poi. Ma si riportano nella motivazione contraddizioni che, o non possono neanche essere considerate tali (come quelle relative alle affermazioni sulle modalità della scoperta e sui sentimenti provati nell'accettazione del proprio orientamento sessuale), oppure riguardano dettagli secondari del racconto (la durata della relazione intrattenuta nel Paese d'origine con il proprio datore di lavoro, indicata una volta in 15 anni e un'altra in 10 anni; il numero di relazioni sessuali avute in Italia, che sarebbero state «diverse», secondo quanto dichiarato alla Commissione, e invece «un paio», nelle dichiarazioni rese al Tribunale). Alla semplice, breve, elencazione di tali asserite o marginali incongruenze segue, nel decreto impugnato, il giudizio di non credibilità intrinseca del racconto, senza alcuna concreta ed esplicita considerazione sul «ragionevole sforzo» compiuto o non compiuto i dal richiedente «per circostanziare la domanda», sulla «idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi», sulla plausibilità delle dichiarazioni con le informazioni generali e specifiche relative alla situazione nel Paese d'origine, sulla tempestività della presentazione della domanda di protezione internazionale e sugli eventuali riscontri effettuati per stabilire se «il richiedente è, in generale, attendibile». Si tratta di criteri che, ai sensi del più volte citato art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, attenuano e delimitano – in questa particolare materia – il potere del giudice del merito di «prudente*

apprezzamento» delle prove raccolte (art. 116, comma 1, c.p.c.), dettandogli le condizioni alle quali egli deve eccezionalmente considerare veritieri anche fatti che «non siano suffragati da prove». E, trattandosi di criteri legali, il mancato confronto con gli stessi comporta un vizio della sentenza censurabile in cassazione, pur restando riservato al giudice del merito il loro argomentato utilizzo in rapporto alle caratteristiche del caso concreto”.

2.5. Le procedure accelerate

2.5.1 Le domande reiterate

- Sez. 1, Ordinanza n. 9069/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/04/2025 – Rel. D’Aquino, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente nigeriano – valutazione della credibilità in presenza di nuovi elementi inerenti alle medesime circostanze dedotte nel corso della prima domanda]

Nel caso di specie, la S.C. ribadisce che “ove si verta in tema di domande reiterate di protezione internazionale, il giudicato opera rebus sic stantibus, né si forma sulla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e non preclude, pertanto, una nuova valutazione delle condizioni per il riconoscimento della protezione in presenza di nuovi elementi, che possono essere rappresentati anche da nuovi elementi di prova (Cass., n. 24094/2022) e sin anche da prove atipiche (Cass., n. 34650/2022; Cass., n. 16030/2023). E’, quindi, consentita - e sin anche doverosa - una rivisitazione della situazione dedotta dal ricorrente in presenza di nuovi elementi di prova (Cass., n. 11061/2023; Cass., n. 631/2023; Cass., n. 2717/2022) In secondo luogo, le prove che si rendono ammissibili ai fini di una nuova valutazione della situazione dedotta dal ricorrente possono essere anche nuove prove dei medesimi fatti costitutivi (Cass., n. 30791/2021), ove il ricorrente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale (Cass., n. 18536/2022; Cass., n. 18440/2019; Cass., n. 5089/2013). Nella specie, il ricorrente ha indicato diversi nuovi elementi di prova, ancorché inerenti alle medesime circostanze dedotte nel corso della prima domanda di protezione internazionale, elementi che il tribunale è tenuto a valutare, al fine di verificare la credibilità delle informazioni date dal ricorrente, anche alla luce delle informazioni internazionali disponibili. Al pari, l’impossibilità per il ricorrente di procurarsi le nuove fonti di prova delle originarie circostanze riferite va valutata alla luce della dedotta precipitosa fuga del ricorrente dal suo Paese. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.”

2.6. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- Sez. 1, Ordinanza n. 8378/2025, ud. 20/02/2025, dep. 30/03/2025 – Rel. Caiazzo, Pres. Giusti massimata
[ricorrente nigeriana – residente in Ucraina – termine di impugnazione – errore scusabile – erronea indicazione del termine di impugnazione dalla Questura – legittimo affidamento ricorrente]

Il termine per impugnare il provvedimento di diniego della protezione speciale ex art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, previsto dall'art. 19-ter, comma 4, l. n. 150 del 2011, è di trenta giorni se il richiedente, pur risultando residente all'estero, si trova sul territorio italiano al momento della presentazione della domanda.

- Sez. 1, Ordinanza n. 6071/2025, ud. 19/12/2024, dep. 06/03/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Acierno massimata
[procedimento ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 - art. 127-ter c.p.c. - applicabilità - limiti – conseguenze – fattispecie]

In tema di mancato riconoscimento della protezione internazionale o speciale, l'art. 127-ter c.p.c. è applicabile solo ove compatibile con il procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 ed agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, ove sia stata disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed i termini, a tal fine assegnati, siano decorsi senza che nessuna parte abbia provveduto all'incombente, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo, ma deve decidere nel merito, poiché l'esito estintivo non è compatibile con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, restando, così, esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tale ultimo caso, non vi sia una irregolarità della notificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, a fronte della mancata ricezione telematica delle note d'udienza per circostanza non imputabile al ricorrente, aveva deciso nel merito rigettando la domanda di protezione, senza, però, concedere il secondo termine o fissare nuova udienza ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c. onde porre a fondamento della propria decisione le prove che il ricorrente aveva dedotto di aver tempestivamente depositato).

2.7. Revoca della protezione internazionale

- Sez. 1, Ordinanza n. 6778/2025, ud. 22/01/2025, dep. 14/03/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente liberiano – revoca della protezione sussidiaria – valutazione della domanda di protezione complementare]

Nel caso in esame, “si duole il ricorrente che il Tribunale abbia ritenuto di non potersi pronunciare sulla protezione speciale, perché questa non sarebbe stata chiesta davanti alla Commissione nazionale per il Diritto di Asilo. Oggetto di impugnazione davanti al Tribunale era la decisione con cui tale Commissione aveva revocato la protezione sussidiaria riconosciuta nel 2007. La revoca era motivata con il venire meno della situazione di guerra in Liberia, posto che il ricorrente – all’epoca dell’ingresso in Italia nel 2002 – si era dichiarato cittadino liberiano. Nel ricorso si osserva che la Commissione nazionale aveva il dovere di verificare anche l’eventuale sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione speciale e che lo aveva, in effetti, fatto, escludendo un significativo radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto ritenersi anch’esso investito della relativa questione e della relativa domanda, in sede di impugnazione del diniego opposto dalla Commissione.”

Nell'accogliere il ricorso, la S.C. osserva che *“si ravvisa, innanzitutto, una vistosa contraddizione nel decreto impugnato, perché – dopo una motivazione nel senso della inammissibilità della richiesta di protezione speciale, perché proposta direttamente in sede giudiziale, con esortazione alla parte a presentare alla Commissione una «domanda c.d. reiterata» – il dispositivo ha inopinatamente rigettato «ogni altra domanda»; ovverosia ogni domanda diversa dalla richiesta di protezione sussidiaria, sulla quale il giudice del merito ha dichiarato «cessata la materia del contendere», dal momento che il ricorrente aveva riconosciuto di non essere cittadino liberiano. Il rigetto integra una decisione di merito sulla domanda, evidentemente incompatibile con la rilevata inammissibilità e con l'invito a presentare ex novo la richiesta alla Commissione (richiesta che, tra l'altro, non potrebbe essere definita «reiterata», se il presupposto era che la Commissione non si fosse ancora mai pronunciata su quella richiesta). Ma, a parte questo, risulta decisa e assorbente l'osservazione che nello stesso decreto impugnato – laddove si riferisce il contenuto del provvedimento della Commissione nazionale – si dà atto che questa aveva rilevato che «il cittadino straniero non ha in Italia un lavoro stabile e non risulta inserito nel contesto sociale». Il che implica una decisione, in senso negativo, anche sulla protezione speciale, previa verifica dell'assenza di impedimenti dettati dal necessario rispetto della vita priva dell'immigrato. Su tale decisione – e sulla relativa domanda formulata dal ricorrente nell'opposizione al provvedimento della Commissione – il Tribunale aveva dunque il potere e il dovere di pronunciarsi, sicché, non avendolo fatto, il decreto impugnato risulta viziato da omessa pronuncia.”*

3. DECISIONI SU RINVII PREGIUDIZIALI EX ART. 363-BIS C.P.C.

- **Sez. U., Decreto n. 9301/2025, – Pres. Cassano
massimata**

[ordinanza di rinvio ex art. 363-bis cod. proc. civ. – ammissibilità – motivazione sulla rilevanza del dubbio interpretativo]

“Nel corso di un procedimento promosso da un cittadino straniero avverso la decisione di manifesta infondatezza adottata dalla Commissione territoriale, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25 del 2008, il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 4 febbraio 2025, ha sollevato il seguente rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ.: “Se per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 20 del 2023 e della conseguente abrogazione dell'art. 19, co. 1.1, III e IV periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998 è da ritenere che la tutela della vita privata e familiare dello straniero: a) è esclusa dall'ambito della protezione complementare e non è più garantita dall'ordinamento; b) tramite il rinvio operato dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 agli obblighi internazionali dello Stato è assicurata secondo i presupposti e i limiti individuati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, conformemente all'interpretazione che di essa dà la Corte europea dei diritti dell'Uomo; c) è garantita secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità agli artt. 5, co. 6, e 19 d.lgs. 286/1998, come vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, e in particolare dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite del 9 settembre 2021, n. 24413”.

La S.C. statuisce che *“l'ordinanza di rinvio non soddisfa i requisiti di cui all'art. 363-bis cod. proc. civ. Non è riscontrabile il requisito della motivazione sulla rilevanza del dubbio interpretativo. Il giudice rimettente, infatti, ha rilevato che la difesa del ricorrente, in subordine rispetto alle domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, anche in ragione del percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia*

(risultante dal contratto di lavoro a tempo determinato e dalla documentazione attinente al percorso scolastico compiuto in Italia).

Nel caso di specie, il giudice rimettente non ha però effettuato alcuna delibazione preliminare circa la possibile infondatezza delle domande formulate, in via principale, dal ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Con riguardo al profilo della necessità della soluzione della questione ai fini della decisione richiesta al giudice di merito, occorre domandarsi se il giudice possa sollevare il rinvio pregiudiziale in relazione ad una questione di diritto che interessa una domanda proposta in via subordinata. Questa Prima Presidenza ritiene che, ai fini della sussistenza del requisito della rilevanza del rinvio pregiudiziale incidente sulla portata della disposizione di legge che viene in rilievo per la definizione della domanda subordinata, non sia richiesto che il giudice del merito decida prima, con una sentenza non definitiva, la domanda principale, per poi, e solo allora, passare a valutare l'opportunità di sollevare il rinvio pregiudiziale afferente alla domanda svolta in via subordinata; è sufficiente (ma anche necessario) che quel giudice, nel sollevare il rinvio, evidenzi la possibile infondatezza della domanda principale, senza che, tuttavia, occorra che questa sia effettivamente decisa con sentenza.

Nel caso di specie, la questione di diritto sottoposta all'attenzione di questa Corte si presenta certamente idonea a definire la domanda subordinata proposta nell'ambito del giudizio di merito. Ciò, peraltro, non basta – in difetto di un esame, sia pure condotto in base ad un'indagine prima facie, delle domande principali – ad integrare il requisito della rilevanza per il quesito interpretativo sulla portata della disposizione applicabile per la soluzione della domanda subordinata. Infatti, l'esame della domanda subordinata potrebbe restare assorbito – e quindi il quesito pregiudiziale finirebbe con il risultare teorico e privo di concreta incidenza – se una delle domande poste in via principale dovesse essere accolta. Orienta in questa direzione la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, sin dalla sentenza n. 170 del 1986, ha avuto occasione di precisare che la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione ad una domanda proposta nel giudizio a quo in via subordinata, è da ritenere motivata sulla rilevanza, allorché il giudice rimettente abbia preso in considerazione le altre istanze, formulate in via principale, rilevando espressamente, nell'ordinanza di rimessione, che esse non potevano trovare accoglimento.”

Ordinanza massimata così da questo Ufficio:

In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ai fini della sussistenza del requisito della rilevanza della questione afferente alla domanda svolta in via subordinata, è sufficiente e necessario che il giudice del merito, nel sollevare il rinvio, evidenzi la possibile infondatezza della domanda principale, senza che occorra che questa sia effettivamente decisa con sentenza. (Nella specie, la Prima Presidente ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale volto a definire l'ambito applicativo dell'istituto della protezione complementare, non avendo il giudice remittente effettuato alcuna delibazione preliminare circa la possibile infondatezza delle domande formulate, in via principale, dal ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria).

4. APOLIDIA

- Sez. 1, Ordinanza n. 9779/2025, ud. 04/02/2025, dep. 14/04/2025 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[apolidia – onere della prova – dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità]

Il ricorrente ha proposto domanda di riconoscimento dello status di apolide ricorrente deducendo di essere nato in Italia il 31 dicembre del 1991 da madre bosniaca, già cittadina jugoslava e di non essere stato riconosciuto dal padre. Il Tribunale ha respinto la domanda rilevando che il richiedente si è limitato solo ad allegare di essere figlio di una cittadina della Bosnia Erzegovina, priva di documenti perché distrutti da un incendio, ma non offre alcun elemento di prova, né formula istanze istruttorie che rivelino uno specifico legame della madre con lo Stato della Bosnia Erzegovina. Il richiedente ha interposto gravame che la Corte d'appello ha respinto, osservando che l'esercizio del potere-dovere officioso presuppone che il fatto o i fatti rilevanti per la decisione non possano essere agevolmente provati dal ricorrente, mentre nella fattispecie l'appellante non ha dedotto dette difficoltà in relazione alla prova della nazionalità della madre e non ha provveduto a richiedere, come invece ha agevolmente fatto per sé, analoga certificazione all'ambasciata della Bosnia Erzegovina in Italia, notizie sulla relativa cittadinanza. La Corte di merito ha pertanto ritenuto che il collegamento con lo Stato d'origine (Bosnia Erzegovina) non sia stato sufficientemente documentato. La S.C., evidenziando la normativa e ribadendo i fondamentali principi di diritto affermati precedentemente sul tema di apolidia (Cass. Sezioni Unite n. 28873 del 2008; Cass. Civ. Sez. I, n.15679 del 2013; Cass. Civ. Sez. I, n. 28153 del 2017) sottolineando altresì la natura dichiarativa e non costitutiva del riconoscimento giudiziale dello status di apolide (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 4823 del 4 maggio 2004), ha ritenuto che *"in questa prospettiva, anche quando lo status di apolide non sia stato ancora oggetto di accertamento giudiziale, ma i suoi presupposti sono inequivocamente emersi dalle verifiche amministrative e documentali svolte dalle Autorità competenti, deve riconoscersi rilievo alla condizione del soggetto privo di cittadinanza (Cass. civ. 19/06/2019, n.16489)"*.

Nel caso di specie la S.C. ha osservato che *"il ricorrente ha allegato e documentato di avere depositato in atti un atto di nascita della madre, unitamente alle note di trattazione del 29 settembre 2023 (allegate in copia al presente ricorso), nelle quali ha anche esplicitato le ragioni per le quali il documento non era stato depositato in precedenza, dal momento che si riteneva fosse andato disperso dall'incendio del campo ove viveva la famiglia; ed in effetti l'allegato documento si presenta come un atto di nascita in Bugojno- Glavice, con i margini bruciati. In sentenza non vi è traccia dell'esame di questo documento, la cui valutazione è invece decisiva perché potrebbe essere dirimente, al fine di dimostrare un collegamento del ricorrente con la Bosnia e con la ex Jugoslavia (posto che la madre del ricorrente è nata nel 1952) e quindi ad accertare se il ricorrente ha conseguito lo status di cittadino bosniaco o di altro Stato e segnatamente se la madre, che si deduce essere unico genitore che ha riconosciuto il ricorrente, aveva la cittadinanza bosniaca e se gliela ha trasmessa, o in difetto, se il ricorrente possa aver acquistato altra cittadinanza. Se infatti la madre ha lasciato il paese prima dei moti che hanno portato alla dissoluzione della Repubblica federale jugoslava deve tenersi conto che la legge sulla cittadinanza della Bosnia Erzegovina (art. 42) prevede che possono prendere la cittadinanza bosniaca tutte le persone che erano cittadini della precedente Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, e che fra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della legge presero la residenza permanente nel territorio di una entità (una delle unità territoriali bosniache) e che l'hanno mantenuta per due anni dopo l'entrata in vigore di questa legge (si vedano sul punto cfr. Cass. n. 4262/2015; Cass. 16489/2019; Cass. 20015/2023). Pertanto, il documento in esame dovrà essere esaminato dal giudice del merito per verificare se esso unitamente agli altri documenti già depositati dal ricorrente e previa eventualmente attività di cooperazione istruttoria consente di accertare lo status del ricorrente, considerando che questi è nato in Italia prima della entrata in vigore della Costituzione bosniaca (1995)"*.

5. OBBLIGHI DI SOCCORSO IN MARE E INDICAZIONI DI UN LUOGO SICURO PER LO SBARCO

- Sez. U, Ordinanza n. 5992/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/03/2025 – Rel. Iannello, Pres. Cirillo massimata

(Rv. 674046 - 01)

[ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito - proposizione di questione pregiudiziale di difetto assoluto di giurisdizione - esame prioritario - necessità - ragioni]

Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, avente ad oggetto una questione pregiudiziale di difetto assoluto di giurisdizione, deve essere esaminato con priorità perché, riguardando la stessa giustiziabilità dell'interesse la cui lesione è posta a fondamento della domanda, è indissolubilmente legato alla questione di merito posta dal ricorso principale.

(Rv. 674046 - 03)

[obbligo di soccorso in mare - fonti - conseguenze - contenuto - luogo sicuro - sbarco "nel più breve tempo ragionevolmente possibile" - "discrezionalità tecnica" degli stati - limiti – fattispecie]

L'obbligo di soccorso in mare rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, da considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare, in forza delle quali ciascuno Stato membro è tenuto a garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare, fornendole le prime cure e trasferendola in un luogo sicuro; ne consegue che lo Stato responsabile del soccorso (che non necessariamente è lo Stato di bandiera) deve organizzare lo sbarco "nel più breve tempo ragionevolmente possibile", provvedendo ad indicare un luogo sicuro per lo sbarco, con un atto amministrativo endoprocedimentale vincolato nell'an e discrezionale solo nel quomodo. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un cittadino eritreo avverso la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniale patiti in occasione dell'illegittima restrizione della libertà personale avvenuta a bordo della nave della Guardia Costiera U. Diciotti, aveva ritenuto non sussistente un obbligo giuridico, in capo allo Stato italiano, di indicare un luogo sicuro per lo sbarco delle persone migranti presenti sulla nave).

(Rv. 674046 - 02)

[responsabilità civile della p.a. - rifiuto dell'autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare in zona sar - atto politico sottratto al controllo giurisdizionale - esclusione - ragioni - limite della tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente protetti - conseguenze - difetto assoluto o relativo di giurisdizione - inconfigurabilità - giurisdizione del giudice ordinario – sussistenza]

In tema di responsabilità civile della P.A., il rifiuto dell'autorizzazione allo sbarco delle persone migranti soccorse in mare in zona "Search and Rescue" (c.d. zona SAR) non configura un atto politico perché non è

libero nel fine, ma esprime una funzione amministrativa da svolgere nei limiti che la Costituzione e la legge impongono per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e degli stranieri; ne consegue che non sussiste difetto assoluto, né relativo, di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, sussistendo invece la giurisdizione del giudice ordinario.

(Rv. 674046 - 03)

L'obbligo di soccorso in mare rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, da considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare, in forza delle quali ciascuno Stato membro è tenuto a garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare, fornendole le prime cure e trasferendola in un luogo sicuro; ne consegue che lo Stato responsabile del soccorso (che non necessariamente è lo Stato di bandiera) deve organizzare lo sbarco "nel più breve tempo ragionevolmente possibile", provvedendo ad indicare un luogo sicuro per lo sbarco, con un atto amministrativo endoprocedimentale vincolato nell'an e discrezionale solo nel quomodo. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un cittadino eritreo avverso la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell'illegittima restrizione della libertà personale avvenuta a bordo della nave della Guardia Costiera U. Diciotti, aveva ritenuto non sussistente un obbligo giuridico, in capo allo Stato italiano, di indicare un luogo sicuro per lo sbarco delle persone migranti presenti sulla nave).

(Rv. 674046 - 06)

[diniego di autorizzazione a procedere - conseguenze - insindacabilità della condotta - rilevanza impeditiva rispetto alla sola giurisdizione penale - configurabilità dell'illecito civile - fondamento – fattispecie]

Il diniego di autorizzazione a procedere determina l'insindacabilità della condotta rispetto alla sola responsabilità penale, mentre non assume rilievo ai fini della configurabilità dell'illecito civile, in ossequio al principio cardine di uno Stato costituzionale di diritto che impone la giustiziabilità di ogni atto lesivo dei diritti fondamentali della persona, ancorché posti in essere dal Governo e motivati da ragioni politiche. (Fattispecie relativa alla rilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata da uno dei migranti illegittimamente trattenuti a bordo della nave, della decisione del Senato della Repubblica di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'Interno, richiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania per il reato di sequestro di persona per avere privato della libertà personale 177 migranti, giunti al porto di Catania a bordo dell'unità navale di soccorso U. Diciotti).

(Rv. 674046 - 05)

[configurabilità - violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione - mera illegittimità del provvedimento amministrativo - insufficienza - errore scusabile - rilevanza - caratteristiche – fattispecie]

La responsabilità della P.A. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica non consegue al dato obiettivo dell'adozione di un provvedimento illegittimo, dovendo il giudice ordinario svolgere una più penetrante indagine estesa anche alla condotta - e alla sua qualificabilità in termini di colpa - non già del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia), quanto della P.A. intesa come apparato, configurabile là dove l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo, lesivo dell'interesse del danneggiato,

risulti avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione; ne consegue che non può, in linea di principio, escludersi la rilevanza dell'errore scusabile, da ritenersi tale quando inevitabile, determinato da cause oggettive, estranee all'agente, da valutarsi con riferimento al caso concreto in base ad accertamento da effettuarsi ex ante dal giudice del merito (con valutazione tanto più rigorosa ove si tratti di condotte lesive di diritti inviolabili della persona), incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nel rigettare la domanda risarcitoria spiegata da una persona migrante illegittimamente trattenuta a bordo di una nave costiera, aveva ritenuto scriminata la condotta del Ministero dell'Interno, sotto il profilo della colpa, sul rilievo dell'incertezza normativa in ordine all'individuazione dello Stato competente ad autorizzare lo sbarco e ad individuare il luogo sicuro).

6. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

6.1. Espulsione amministrativa e respingimento

6.1.1. Il provvedimento di espulsione e di respingimento

- **Sez. 1, Sentenza n. 6602/2025, ud. 22/01/2025, dep. 12/03/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata**
[respingimento differito con ordine di allontanamento - art. 14, comma 5-bis, del tui - convalida giurisdizionale - necessità - esclusione – fondamento]

In tema di protezione internazionale, il respingimento differito con ordine di allontanamento, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del TUI, non necessita di una convalida giurisdizionale, poiché l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, producendo un effetto "obbligatorio" e non "coercitivo", non incide sulla libertà personale.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 9072/2025, ud. 22/01/2025, dep. 06/04/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata**
[decreto prefettizio di espulsione – rispondenza dell'atto alle fattispecie normative espulsive - Verifica del giudice di pace – necessità]

In tema di immigrazione, il giudice di pace, investito dell'impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, non incorre in un'illegittima integrazione del provvedimento amministrativo a carattere vincolato ove, nel vagliare la contestazione, dia conto della descrizione dei fatti presenti nell'atto, essendo suo compito verificare, in sede di convalida, la corretta rispondenza dello stesso alle fattispecie normative espulsive, senza basarsi sul mero richiamo delle norme, operato dal provvedimento espulsivo.

- Sez. 1, Sentenza n. 9196/2025, ud. 22/01/2025, dep. 08/04/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata

[Decreto di espulsione – diniego protezione – obbligo rimpatrio – attestazione dell’obbligo di rimpatrio – manifesta illegittimità – esecuzione - decreto di trattenimento dello straniero espulso - sindacato del giudice di pace - novellato art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 - conseguenze - fattispecie]

In tema di protezione internazionale, il provvedimento che dispone l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso in Italia, previsto dal novellato art. 32, comma 4, del d.lgs. 25 del 2008, in ossequio al principio di economia degli atti giuridici e per espressa previsione normativa, tiene luogo e produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dalla Commissione territoriale, la cui esecuzione è affidata al Questore, e, pertanto, non è necessario un ulteriore provvedimento sottoposto a un diverso rimedio giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, in sede di convalida del trattenimento, aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di espulsione, per la mancanza di un espresso conferimento alla Commissione territoriale di poteri espulsivi).

- Sez. 1, Ordinanza n. 11397/2025, ud. 30/01/2025, dep. 30/04/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Iofrida non massimata

[decreto di espulsione – impugnazione – carattere vincolato e obbligato - valutazione dei presupposti e delle deduzioni prospettate]

In accoglimento del secondo motivo di ricorso che ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto di respingere il ricorso in quanto il provvedimento di espulsione ha carattere obbligatorio e vincolato, affermando quindi di dover valutare solo la correttezza dei presupposti riportati nel provvedimento espulsivo e la congruità della motivazione rispetto ad essi, la Suprema Corte ha ribadito che: *“i criteri posti dall’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), relativi alla necessità di tenere conto della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di impugnazione del decreto di espulsione”.*

Nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto, e dimostrato (v. il ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011 depositato con il ricorso per cassazione), di avere impugnato il provvedimento di espulsione, evidenziando di essere nato e cresciuto in Italia, aggiungendo che è vissuto insieme ai genitori e ai fratelli prima a Milano e poi a Como, ove tuttora risiedeva, che aveva frequentato i corsi di alfabetizzazione per l’anno scolastico 2022 -2023 e che il padre era titolare di impresa individuale, che consentiva alla famiglia di godere di un reddito dignitoso regolarmente denunciato.

6.1.2. Pericolosità sociale

- Sez. 1, Ordinanza n. 5384/2025, ud. 30/01/2025, dep. 01/03/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Iofrida non massimata

[espulsione - pericolosità sociale – vincoli familiari – rapporto – poteri di accertamento del giudice]

Nella decisione in esame la Suprema Corte ha affrontato il tema del rapporto tra pericolosità sociale, quale presupposto per l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, e sussistenza di vincoli familiari, quale motivo ostativo all'espulsione. In particolare, ha affermato che *“in ordine alla valutazione da compiersi in sede di convalida del provvedimento di espulsione, la giurisprudenza di questa Corte è salda nel ritenere che il Giudice di Pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare il giudice a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere (Cass. n. 26173/2023). Nel compimento di tale riscontro, il giudice è dotato di poteri di accertamento pieni, non già limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione (Cass. n. 24084/2015). La necessità di un accertamento concreto ed attuale del requisito della pericolosità sociale è richiamata anche da quella giurisprudenza che, in tema di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, nel valutare se il divieto di espulsione stabilito dall'art. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. non operi al ricorrere di comportamenti della persona che rappresentino una minaccia concreta ed attuale tale da pregiudicare l'ordine e la sicurezza pubblica, impone al giudice di merito di effettuare una valutazione in concreto, senza ricorrere ad automatismi sulla base dei precedenti penali, ma valutando, ad esempio, la rilevanza dei reati accertati, l'eventuale condizione di disoccupazione, il comportamento tenuto nelle occasioni in cui ha dichiarato false generalità (Cass. n. 6666/2017). In definitiva, solo a fronte di un accertamento compiuto in questi termini è possibile riconoscere il carattere decisivo, rispetto alla concorrente condizione di convivenza dell'istante con il coniuge di nazionalità italiana, della pericolosità sociale del soggetto (Cass. n. 26216/2020). 4.4. Ebbene, una verifica concreta sulla attualità della condizione di pericolosità sociale in capo al ricorrente è mancata nel provvedimento impugnato. Il Giudice di Pace di Padova nulla argomenta sulla stessa, limitandosi ad un mero richiamo della «particolare pericolosità sociale dell'interessato come esposta nello stesso decreto di espulsione» e ritenendo che essa «prevalga anche su quanto disposto dall'art. 19 T.U.I.»”.*

6.1.3. Questioni procedurali

- Sez. 1, Ordinanza n. 6992/2025, ud. 05/03/2025, dep. 16/03/2025 – Rel. Valentino, Pres. Giusti non massimata
[convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera – competenza in caso di pendenza di un ricorso ex art. 31 d.lgs. 286/1998 innanzi al Tribunale per i minorenni]

Nel caso portato all'attenzione della Corte, avente ad oggetto la competenza in materia di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, la Prima Sezione civile ha affermato che: *“la scelta tra la competenza tra giudice di pace e quella del tribunale in materia di opposizione avverso il decreto di espulsione, nella pendenza, davanti allo stesso tribunale, del giudizio relativo alla richiesta dell'opponente di permesso di soggiorno per motivi familiari, va risolto affermando la competenza del tribunale, avendo inteso il legislatore fare salva la "vis attractiva" di tale ufficio concentrando sul medesimo organo giudicante la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare (Cass., n. 14849/2010; Cass., n. 18622/2018; Cass., n.16075/2019)”.*

6.2. I casi di inespellibilità

- Sez. 1, Ordinanza n. 11392/2025, ud. 30/01/2025, dep. 30/04/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Iofrida massimata
[inespellibilità – pendenza del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno – istanza di rinnovo presentata oltre il termine – manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale]

Il principio in forza del quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 142 del 2015, è richiedente protezione internazionale non solo il cittadino straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale, ma anche colui che ha solo manifestato la volontà di chiedere tale protezione, si applica anche nel caso in cui la domanda di protezione si sostanzia in una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Giudice di pace che, decidendo sull'impugnazione di un decreto di espulsione, aveva rigettato il ricorso proposto dal cittadino straniero, omettendo di considerare che il ricorrente già in precedenza aveva manifestato la volontà di presentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione).

- Sez. 1, Ordinanza n. 9791/2025, ud. 04/02/2025, dep. 14/04/2025 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[inespellibilità – apolidia – normativa sulla cittadinanza – Bosnia]

Nel caso in esame il ricorrente ha censurato il provvedimento del giudice di pace per non aver tenuto conto, in sede di opposizione al decreto di espulsione, della sua condizione di inespellibilità in quanto apolide. La Suprema Corte, esaminando la normativa sulla cittadinanza relativa allo Stato di provenienza della madre del ricorrente (Bosnia) ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente la dedotta condizione di inespellibilità. In particolare, ha affermato che *“E’ invece rilevante la circostanza (attestata dal passaporto, quindi oggettiva) che la madre dell’interessato ha la cittadinanza bosniaca, poiché effettivamente, come afferma il giudice di pace, coloro che sono nati da cittadini bosniaci o anche da uno solo di essi dopo l’entrata in vigore della Costituzione possono acquistare la cittadinanza bosniaca. [...] Da ciò consegue la irrilevanza di quanto dedotto dalla parte circa il fatto che non sia stata chiesta la iscrizione della cittadinanza nel registro delle nascite in Bosnia. 3.4.- La legge sulla cittadinanza bosniaca, infatti, secondo quanto reso evidente dalla lett. c) della norma citata, opera secondo un meccanismo che protegge il minore (nato all’estero dopo la entrata in vigore della Costituzione da un cittadino bosniaco) dalla possibilità che questi resti apolide per la mancata registrazione. La norma dispone infatti che il figlio del cittadino bosniaco nato all’estero – dopo l’entrata in vigore della Costituzione- acquisti la cittadinanza bosniaca quando diversamente sarebbe apolide. In questo caso nessuna registrazione è necessaria poiché la norma di cui alla lett. c) non la prevede. La registrazione è invece prevista dalla successiva lett. d) e cioè quando un genitore è cittadino della Federazione mentre l’altro non è cittadino della Bosnia ed Erzegovina. 3.5.- Se ne deve concludere, data anche la struttura della norma - che premette l’ipotesi di cui alla lettera c) a quella prevista alla lettera d)- che secondo la legislazione bosniaca operi in primo luogo il meccanismo di protezione del minore dalla apolidia, e cioè che il minore nato all’estero da cittadino bosniaco dopo il 1995 acquisti la cittadinanza se diversamente sarebbe apolide; e che operi invece l’ipotesi di cui alla lettera d) quando si tratti di verificare se il minore debba acquistare la cittadinanza del*

genitore bosniaco ovvero dell'altro genitore (non cittadino della Bosnia ed Erzegovina), in tal caso risultando dirimente l'atto di impulso volontario e cioè l'iscrizione nei registri bosniaci. [...] Pertanto, il provvedimento del giudice di pace nella parte in cui ha dato rilievo alla cittadinanza bosniaca della madre dell'opponente ed alla circostanza che questi sia nato dopo il 1998, al fine di escluderne la apolidia, e quindi la non espellibilità, è corretto e resiste alle censure della parte. Ne consegue il rigetto del ricorso.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 9781/2025, ud. 04/02/2025, dep. 14/04/2025 – Rel. Russo, Pres. Acerno non massimata
[inespellibilità – richiedente protezione internazionale – manifestazione della volontà – istanza inviata via PEC alla questura – diritto a rimanere nello Stato fino alla definizione della procedura]

Nel caso in esame la Corte ha cassato il provvedimento con il quale il giudice di pace, non ritenendo sufficiente, per integrare lo status di richiedente protezione internazionale, la mera manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione, aveva confermato il decreto di espulsione. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: *“In primo luogo deve osservarsi che ha errato il giudice di pace a ritenere irrilevante la PEC inviata dall'interessato alla questura con la quale manifestava la volontà di richiedere asilo, sul rilievo che la domanda non era stata formalizzata. Sul punto questa Corte ha già affermato che sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura; infatti, quantunque l'istanza sia inoltrata a mezzo PEC, cui non segue la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate (Cass. n. 9597 del 10/04/2024; Cass. n. 21910 del 09/10/2020)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 6606/2025, ud. 22/01/2025, dep. 12/03/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acerno massimata
[espulsione - presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare – art. 103 d.l. 34/2020 - esclusione - condizioni – fondamento]

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, per effetto del D.L. 34/2020 art.103, comma 17, dopo la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.103, non può essere legittimamente disposta l'espulsione del lavoratore straniero "in emersione", salvo che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o ricorrano le condizioni descritte al comma 10 della stessa disposizione, fino alla conclusione della procedura anche giurisdizionale in ipotesi di impugnativa del provvedimento amministrativo reiettivo. Il comma 17 del citato art.103, invero, ricollega il divieto di emissione del decreto di espulsione, salvo i casi descritti al comma 10, alla sola pendenza («nelle more della definizione») dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 per l'emersione del lavoro irregolare e la suddetta procedura non può dirsi conclusa in pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto.

- Sez. 1, Ordinanza n. 6626/2025, ud. 22/01/2025, dep. 12/03/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acerno non massimata
[inespellibilità – legami familiari – effettività - separazione dal coniuge – figli non conviventi – esclusione]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha escluso che sussistesse la causa di inespellibilità costituita dai legami familiari, in quanto lo stato di separazione del ricorrente dalla moglie e la mancanza di convivenza con le figlie valeva a escludere l'effettività del legame. In particolare, la Corte ha ritenuto che: *“L'art. 19 del D.lgs. 286/1998 (TUI) nel testo vigente alla data di adozione del decreto di espulsione (3 maggio 2023), sebbene modificato dall'art. 7 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. del TUI, ha mantenuto inalterato il divieto di espulsione per il caso in cui “ricorrono gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, vale a dire gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Si deve quindi rilevare che il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. (Cass. Sez. U. n.24413/2021; Cass. n.28161/2023; Cass. n. 24641/2024) e che questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 26563/2020) che, in materia di immigrazione, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza di evenienze potenzialmente ostative all'esecuzione del provvedimento di espulsione, quali ad esempio il diritto del cittadino straniero al ricongiungimento familiare, anche nel procedimento di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera. Tanto premesso, è decisivo osservare che, nel caso di specie, il giudice di pace ha esaminato, incidenter tantum, le cause ostative dedotte dal ricorrente (legami familiari) che in ipotesi avrebbero potuto portare al riconoscimento della protezione speciale e le ha ritenute non sussistenti, con giudizio di merito di cui in questa sede non può sollecitarsi la revisione perché il Giudice di pace ha motivatamente escluso la ricorrenza del presupposto di inespellibilità, costituito da legami familiari effettivi. Invero, lo status di separazione con la madre delle figlie e la mancanza di convivenza con queste ultime risulta incontestata, di guisa che non è stata dimostrata l'effettività del legame familiare. Va, infine, rimarcato che – contrariamente a quanto assume il ricorrente – l'onere di provare l'effettività dei rapporti, e, quindi, anche l'assolvimento degli oneri di mantenimento familiare, grava su colui che intende far valere i legami familiari e, quindi, sul cittadino straniero”.*

6.3. La tutela dell'unità familiare

6.3.1. L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore (art. 31 T.U.I.)

- Sez. 1, Ordinanza n. 11405/2025, ud. 30/01/2025, dep. 30/04/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Iofrida non massimata
[art. 31 co. 3 d. lgs. 286/1998 – familiare di minore presente nel TN - autorizzazione o permanenza sul TN – condizioni – concetto di radicamento e grave pregiudizio - allegazioni]

Nell'ordinanza in esame, dopo aver ricostruito la giurisprudenza nazionale e sovranazionale (con particolare riferimento a quella della Corte EDU), la S.C. ha accolto i due motivi di ricorso con i quali i ricorrenti hanno dedotto che la motivazione della pronuncia impugnata si sarebbe fondata su presupposti giuridici-fattuali errati, nella parte in cui la corte territoriale aveva escluso l'esistenza di un danno, per i minori, derivante dallo sradicamento dal territorio italiano, in considerazione della tenera età degli stessi, che escluderebbe, di per sé, l'integrazione sul territorio, dovendo, invece, presumersi il radicamento nell'ambiente in cui in minori si trovano, salvo prova contraria. In particolare, nel caso in esame, è mancato l'accertamento in ordine alla sussistenza o meno di un pregiudizio all'interesse dei minori derivante dall'allontanamento dei genitori o dell'intero nucleo familiare dal territorio italiano, avendo la Corte d'appello operato un giudizio del tutto astratto, senza tenere in concreta considerazione elementi quali, nel caso di specie, la presenza sul territorio nazionale dei nonni e dello zio paterno, del supporto personale ed economico di questi ultimi, dell'impegno dei genitori nella ricerca di una stabilizzazione lavorativa e di una dignitosa collocazione abitativa, delle attuali condizioni di vita del nucleo familiare, della frequentazione scolastica e dei coetanei.

6.4. Trattenimento

- **Sez. U, Ordinanza n. 5992/2025 del 18/02/2025, dep. 06/03/2025 – Rel. Iannello, Pres. Cirillo massimata**

[trattenimento dei migranti a bordo – nave diciotti - violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 cedu) - limitazione ex art. 5, par. 1, lett. f) - configurabilità - esclusione – ragioni]

Il trattenimento a bordo di una nave costiera di persone migranti non ancora compiutamente identificate, e potenzialmente titolari del diritto di asilo, ex art. 10 Cost., integra una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, di cui all'art. 5 della Cedu, non potendosi configurare l'eccezione prevista dal par. 1, lett. f) della stessa norma in ragione dell'insussistenza di un provvedimento giudiziario o di una successiva convalida delle scelte governative, che rivela l'arbitrarietà delle misure restrittive per violazione della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione, prescritte dall'art. 13 Cost.

6.4.1. Convalida del trattenimento

- **Sez. 1, Ordinanza n. 11394/2025, ud. 30/01/2025, dep. 30/04/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Iofrida non massimata**

[giudizio di convalida del trattenimento – requisito della pericolosità sociale – valutazione in concreto e all'attualità – precedenti penali]

Nella decisione in esame la Corte ha ritenuto che i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione del requisito della pericolosità sociale in materia di espulsione siano applicabili anche nel giudizio di convalida del trattenimento. In particolare ha affermato che: *“Questa Corte ha precisato, in materia di espulsione, che, quando è invocato il disposto dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i*

precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26173 del 08/09/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23423 del 27/07/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 24084 del 25/11/2015). 2.3. Tale giudizio deve senza dubbio compiersi anche ai fini dell'adozione della misura del trattenimento presso il CPR, tenuto conto che al richiamo all'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015 affianca l'espresso riferimento alla necessità di operare la valutazione caso per caso («Il richiedente è trattenuto, ... sulla base di una valutazione caso per caso, quando: ... b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ...»). 2.4. Nella specie, in contrasto con i principi sopra richiamati, il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per il trattenimento, in pendenza della decisione sulla domanda di protezione internazionale, in ragione del solo fatto che il cittadino era stato condannato per la commissione dei pur gravi delitti sopra menzionato, in relazione ai quali aveva già scontato la sua pena, senza operare alcuna valutazione in concreto nei termini appena evidenziati».

- **Sez. 1, Ordinanza n. 5566/2025, ud. 30/01/2025, dep. 03/03/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Iofrida massimata**
[convalida del trattenimento - interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5, par. 1, della CEDU - necessità - sindacato del giudice - manifesta illegittimità del provvedimento - valutazione dell'inespellibilità dello straniero - ammissibilità - fattispecie]

In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero.

6.4.2. Proroga del trattenimento

- **Sez. 1 - , Sentenza n. 5383/2025, ud. 30/01/2025, dep. 01/03/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Iofrida massimata**
[domanda di protezione internazionale - diniego della commissione territoriale - istanza di sospensione - mancata statuizione nel termine ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 142 del 2015 - effetti sulla proroga del trattenimento presso il CPR - esclusione – ragioni]

In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, in pendenza del procedimento giurisdizionale promosso contro il provvedimento della Commissione territoriale, che, adottando la procedura accelerata, abbia dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale, la mancata statuizione, nel termine previsto dall'art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 142 del

2015, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego non influisce sulla legittimità della proroga del trattenimento, poiché i tempi e la durata della misura sono autonomamente disciplinati dall'art. 6, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 142 del 2015.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 11395/2025, ud. 30/01/2025, dep. 30/04/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Iofrida massimata**
[trattenimento – d.l. 124 del 2023 conv. in l. 162 del 2023 – proroga del trattenimento – presupposti - valutazione da parte del giudice]

In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, il giudice è tenuto ad un giudizio di congruità da rapportare, nel caso della prima proroga, alla gravità delle difficoltà incontrate per la preparazione del rimpatrio e, nel caso delle proroghe successive, ad un'attività già diligentemente espletata, ma non portata a termine per fatto non imputabile all'Amministrazione bensì a terzi, con un accertamento necessariamente più rigoroso sulla necessità del trattenimento, in considerazione del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso. (Fattispecie relativa alla richiesta di prima proroga chiesta dall'Amministrazione, in ragione della necessità di attendere il rilascio del lasciapassare e la disponibilità di un vettore per il rimpatrio del cittadino straniero trattenuto).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 6627/2025, ud. 22/01/2025, dep. 12/03/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno non massimata**
[trattenimento – seconda proroga – convalida basata sulla probabile identificazione – valutazione degli elementi concreti – prospettiva di esecuzione – invalidità derivata]

In accoglimento del ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il giudice di pace aveva convalidato la seconda proroga del trattenimento ritenendola giustificata soltanto a fronte della richiesta della Questura di identificazione inoltrata all'Ambasciata del Marocco, senza spiegare quali fossero gli elementi concreti che consentivano di ritenere probabile l'identificazione, la S.C. ha ribadito che: *“questa Corte ha chiarito (Cass. 610/2022) che «In tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente »”.*

6.4.3. Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024

- **Sez. 1, Sentenza n. 15748/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - convalida - interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5, par. 1, della cedu - necessità - sindacato del giudice - manifesta illegittimità del provvedimento - valutazione della inespellibilità dello straniero – ammissibilità]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 5566 del 2025, Rv. 673928-01).

- **Sez. 1 - , Sentenza n. 15753/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - domanda di protezione internazionale - rigetto della commissione territoriale per manifesta infondatezza - proposizione del ricorso in sede giurisdizionale - deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento – condizioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, per poter ritenere derogato il principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura cd. accelerata, utilizzabile nell'ipotesi di manifesta infondatezza o di inammissibilità della richiesta protezione, determinandosi in caso contrario il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale. (Conf.: Sez. U civ., n. 11399 del 2024, Rv. 670895-02).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15746/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - proroghe - condizioni e tempi - potere discrezionale dell'autorità amministrativa o giudiziaria - configurabilità - esclusione - specificità dei motivi adottati nel provvedimento giudiziale che decide sulla proroga – necessità]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo

essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale che decide sulla richiesta di proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 6064 del 2019, Rv. 653101-01).

- Sez. 1, Sentenza n. **15750/2025**, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Centofanti, Pres. De Marzo
massimata
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - convalida e proroga - competenza della corte d'appello ex art. 5-bis d.l. n. 13 del 2017 - individuazione - criterio di prossimità territoriale - applicabilità – conseguenze]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale si proroga il trattenimento del richiedente protezione internazionale è competente - ex art. 5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 - la corte d'appello di cui all'art. 5, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore del luogo ove il trattenimento è in corso, dovendosi dare rilievo al criterio della prossimità territoriale tra la sede giudiziaria e il centro ove la misura amministrativa è in atto, anche nel caso in cui il questore di tale luogo si sia limitato, ai sensi dell'art. 6, comma 8, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ad assumere l'iniziativa sulla proroga, poi deliberata dall'organo giurisdizionale.

- Sez. 1, Sentenza n. **15750/2025**, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Centofanti, Pres. De Marzo
massimata
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - ripartizione degli affari tra le diverse sezioni di una medesima corte d'appello - violazione dei relativi criteri - illegittimità della decisione – esclusione]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il riparto di affari tra sezioni civili e penali della corte di appello competente a decidere sulla convalida e sulla proroga ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è questione che non incide sul legittimo esercizio della funzione giurisdizionale, spettante all'ufficio giudicante nella sua unitarietà, né influisce sulla validità degli atti, sicché l'eventuale violazione delle relative regole non è mai causa di nullità del giudizio e del suo esito decisorio. (Conf.: Sez. 6-3 civ., n. 16163 del 2018, Rv. 649431-01).

- Sez. 1, Sentenza n. **15751/2025**, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Centofanti, Pres. De Marzo
massimata

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - giudizio di legittimità ex art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 - facoltà di nomina del difensore da parte di un prossimo congiunto del trattenuto - legittimità – ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità celebrato ai sensi del novellato art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è rituale la nomina difensiva effettuata da un prossimo congiunto della persona trattenuta presso un centro di permanenza per i rimpatri, sussistendo il medesimo presupposto sostanziale - lo stato di privazione della libertà personale dell'interessato - delle situazioni indicate dall'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., ed attesa la necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale nei ristretti termini di impugnazione.

- **Sez. 1, Sentenza n. 15748/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - convalida o proroga - competenza della corte d'appello nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento ex art. 5-bis del d.l. n. 13 del 2017 - criteri di attribuzione degli affari alle sezioni distaccate - violazione - conseguenze - nullità - esclusione - conflitto di competenza - configurabilità – esclusione]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nell'ambito della competenza della corte di appello di cui all'art. 5, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69 nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida o proroga, stabilita dall'art. 5-bis d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come aggiunto dall'art. 16 del citato d.l. n. 145 del 2024, la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non dà luogo a nullità, essendo la seconda una semplice articolazione dell'unico ufficio giudiziario da cui dipende, né può configurarsi alcun conflitto di competenza.

- **Sez. 1, Sentenza n. 15747/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - convalida e proroga del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione e del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il cpr - diritto al riesame del provvedimento - sussistenza - ragioni - precedente rigetto di analoga istanza o mancata impugnazione della convalida o della proroga - irrilevanza - fondamento - conseguenze - ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma settimo, cost. – ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, è sempre consentita la richiesta di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri dello straniero in attesa di espulsione, in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE, nonché del richiedente protezione internazionale, già trattenuto ai sensi dell'art.

14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, alla luce dell'art. 9, parr. 3 e 5, direttiva 2013/33/UE, trattandosi di disposizioni "self-executing" direttamente applicabili nell'ordinamento interno, senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza ovvero la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non operando in materia il limite del "ne bis in idem", poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 24721 del 2021, Rv. 662478-01).

- Sez. 1, Sentenza n. 15746/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo massimata

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - prima proroga e proroghe successive - presupposti - differenze - valutazione del giudice - indicazione – fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la valutazione cui è tenuto il giudice della proroga varia a seconda che si tratti della prima richiesta o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, e, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 370 del 2025, Rv. 673833-01). (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, il decreto di proroga redatto su modulo precompilato nel quale il giudice di pace non aveva esplicitato le ragioni dell'affermata irrilevanza del precedente periodo di trattenimento subito dallo straniero per sei mesi).

- Sez. 1 - , Sentenza n. 15755/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - annullamento giurisdizionale del decreto prefettizio di espulsione - conseguenze - decreto di convalida del trattenimento dello straniero irregolare - annullamento senza rinvio in esito a ricorso per cassazione – ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'annullamento giurisdizionale del decreto prefettizio di espulsione, intervenuto nelle more del ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida del trattenimento adottato dal giudice di pace ex art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comporta l'annullamento senza rinvio anche di quest'ultimo provvedimento per sopravvenuta mancanza di base legale, posto che la misura del trattenimento è sempre strumentale all'esecuzione di un decreto di espulsione o di respingimento.

- **Sez. 1, Sentenza n. 15757/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata**
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - provvedimento di convalida - annullamento con rinvio in esito al giudizio di legittimità - perdita di efficacia della misura - esclusione – ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'annullamento con rinvio del decreto di convalida del trattenimento disposto dalla Corte di cassazione in accoglimento della censura di violazione di legge non determina il venir meno dell'efficacia del provvedimento stesso fino alla sua scadenza prevista "ex lege", posto che l'effetto limitativo della libertà personale di origine giurisdizionale, in presenza dell'impugnazione della convalida, continua a derivare dalla sua tempestiva emissione e perdura sino alla sua eventuale rimozione.

- **Sez. 1, Sentenza n. 15757/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata**
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - obbligo di informativa ex art. 10-ter d.lgs. n. 286 del 1998 sulle pratiche di protezione internazionale - modalità – prova]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, a seguito della contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale. (conf. Sez. 1 civ., n. 32070 del 2023, Rv. 669600-02).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15757/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata**
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - assistenza agli stranieri presso gli "hotspot" - dovere di informazione sulla procedura di protezione internazionale - sussistenza - fondamento - portata]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere assicurata a tutti gli stranieri, condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi, un'informazione, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un

obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurre i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere espressa chiaramente e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che preventivamente la persona è stata compiutamente informata. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 32070 del 2023, Rv. 669600-01).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15759/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - provvedimenti di convalida o proroga - ricorso per cassazione - motivi - violazione di legge - riconducibilità ad essa della mancanza assoluta di motivazione o della presenza di motivazione apparente - sussistenza]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.

- **Sez. 1, Sentenza n. 15762/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - straniero condotto nei punti di crisi in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera o a seguito di operazioni di salvataggio in mare - mancata informazione in tema di protezione internazionale - decreto di respingimento - nullità - decreto di trattenimento - conseguenze - fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, allo straniero condotto nei punti di crisi (cd. "hotspot"), dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, deve essere in ogni caso assicurata un'adeguata e preventiva informazione sulla procedura di protezione internazionale da parte delle autorità competenti, dovendosi in mancanza ritenere nullo il decreto di respingimento del medesimo, con invalidità che si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 10819 del 2024, Rv. 671119-01). (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, il decreto della Corte d'appello di convalida del trattenimento la quale, pur avendo argomentato sulla prova che lo straniero non aveva esercitato la facoltà di richiedere protezione nei due mesi immediatamente successivi al suo ingresso

in Italia e al suo respingimento, non aveva evidenziato elementi dimostrativi del fatto che tale inerzia fosse stata preceduta dalla somministrazione dell'informativa ex art. 10-ter d.lgs. 26 luglio 1998, n. 286).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15763/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - espulsione coatta - possibilità di tortura e trattamenti inumani e degradanti nel paese di origine - domanda di protezione internazionale - gravità del reato commesso e irreperibilità nel procedimento - cause ostative - esclusione - fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'espulsione coatta costituisce violazione dell'art. 3 CEDU ogni qualvolta lo straniero, a causa del pericolo di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti che lo minacci nel Paese di origine, debba indirizzarsi verso altro Stato che lo possa ospitare, con la conseguenza che sono irrilevanti sia la gravità del reato al quale lo straniero sia stato condannato, sia la circostanza che egli non voglia rivelare il luogo della sua dimora in pendenza del procedimento, non potendo il riconoscimento della protezione internazionale fondarsi sul rispetto di un presunto vincolo fiduciario con lo Stato, né esistendo alcun obbligo di collaborazione o reciprocità a carico del richiedente asilo. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 21667 del 2013, Rv. 627979-01). (Fattispecie relativa a trattenimento di cittadino pachistano, destinatario di provvedimento di espulsione, ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica perché condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen.).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15765/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - trattenimento ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 - provvedimento sulla sospensiva ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 - accoglimento o rigetto - conseguenze]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la misura disposta nei confronti del richiedente protezione internazionale ex art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, è legittima fino all'adozione del provvedimento giurisdizionale sulla sospensiva ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, il quale può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo; b) se, invece, l'istanza viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 2378 del 2024, Rv. 669958-01).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15754/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - controllo del giudice in sede di convalida o proroga del trattenimento - acquisizione di elementi documentali incidenti sulla legittimità del decreto di espulsione e del decreto di trattenimento - necessità]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in sede di convalida o proroga del trattenimento il controllo del giudice, compatibilmente con i tempi ridotti della procedura, deve compiersi in modo completo ed esaustivo, anche mediante l'acquisizione officiosa degli elementi di prova documentale relativi a provvedimenti presupposti che, anche in via derivata, hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione e, quindi, del decreto di trattenimento. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 3843 del 2025, Rv. 673844-02).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15754/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - espulsione - trattenimento presso il cpr - convalida o proroga - onere della prova - riparto - valutazione del giudice - contenuto]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti alla illegittimità della misura applicata ovvero dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 1483 del 2025, Rv. 673594-01).

- **Sez. 1, Sentenza n. 15754/2025, ud. 22/04/2025, dep. 22/04/2025 – Rel. Poscia, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere richiedenti protezione - presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il cpr - art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - interpretazione - conseguenze]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nello stabilire che i termini di restrizione della libertà personale

dello straniero previsti dal successivo art. 14, comma 5, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va interpretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il questore, dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 3 del citato art. 6, purché lo stesso venga trasmesso al giudice competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restando l'insuperabilità dei termini massimi di durata della misura previsti dalla legge. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 32763 del 2024, Rv. 673359-01).

- **Sez. 1, Sentenza n. 12237/2025, ud. 27/03/2025, dep. 27/03/2025 – Rel. Casa, Pres. Rocchi massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere cd. secondario ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 - provvedimento sulla sospensiva ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008 - accoglimento o rigetto - conseguenze - indicazione - fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il trattenimento cd. "secondario" del cittadino irregolare in attesa di espulsione, già trattenuto presso il CPR, che abbia presentato domanda di protezione internazionale, disposto dal questore ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, volto a ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo; b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento, ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 2378 del 2024, Rv. 669958-01). (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto del giudice di pace di proroga per ulteriori 90 giorni del provvedimento di trattenimento, in quanto tardivo, per effetto del diniego della sospensiva giurisdizionale).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 9556/2025, ud. 07/03/2025, dep. 07/03/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere non richiedenti protezione in attesa di espulsione - provvedimenti di convalida di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 - regime di cui all'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 187 del 2024 - applicabilità - conseguenze - riduzione dei termini e dei motivi di proponibilità del ricorso per cassazione e competenza rimessa alla prima sezione penale della corte - sussistenza]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere non richiedenti protezione internazionale e in attesa di espulsione, nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, anche i provvedimenti di convalida del giudice di

pace di cui all'art. 14, comma 4, d.lgs. 25 ottobre 1998, n. 286, rientrano nell'ambito applicativo del successivo comma 6 del medesimo articolo, con la conseguenza che sono ricorribili per cassazione innanzi alla Prima Sezione penale della Corte, entro cinque giorni dalla comunicazione, per i soli motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., con l'osservanza, quanto al nuovo rito applicabile, delle disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 9556/2025, ud. 07/03/2025, dep. 07/03/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - decreto di convalida o di proroga del giudice di pace o della corte di appello - ricorribilità per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - inosservanza o erronea applicazione della legge penale - oggetto - restrizione analoga alla libertà personale - assimilabilità - indicazione - precisazioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, ai fini della ricorribilità per cassazione del decreto di convalida o di proroga del giudice di pace o della Corte di appello in composizione monocratica, limitata, tra l'altro, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il richiamo all'inosservanza o erronea applicazione della legge penale denunciabile in sede di legittimità impone di dare rilievo alle disposizioni che comportano una restrizione analoga alla libertà personale, ancorché non espressamente definite come "penali" dal legislatore, tali essendo quelle sui trattenimenti derivanti in via provvisoria dal provvedimento questorile impositivo o da sua proposta di proroga, la cui stabile legittimità si ricollega al provvedimento giurisdizionale richiesto dall'art. 13 Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che la decisione di convalida del trattenimento o della proroga produce un effetto dispositivo duplice che la rende assimilabile all'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 391 cod. proc. pen. e, al contempo, all'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 9556/2025, ud. 07/03/2025, dep. 07/03/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - ricorso per cassazione ex art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 avverso i decreti di convalida e proroga - pendenza - effetto limitativo della libertà personale - origine - individuazione - effetti caducatori durante la fase di impugnazione o la sospensione del giudizio - esclusione - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in pendenza del ricorso per cassazione avverso la convalida o la proroga della Corte d'appello in composizione monocratica o del giudice di pace, la cui proposizione non sospende l'esecuzione della misura ai sensi dell'art. 14, comma 6, secondo periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'effetto limitativo della libertà personale di origine giurisdizionale, fatto salvo il termine legislativo di efficacia o di proroga del trattenimento, continua a derivare dalla sua tempestiva emissione e fino alla sua eventuale rimozione, in analogia a quanto dispone l'art. 588, comma 2, cod. proc. pen. rispetto ai provvedimenti in materia di libertà personale, senza che possa farsi derivare alcuna conseguenza caducatoria dalla durata del giudizio di impugnazione né dalla sua sospensione disposta ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e neanche dall'eventuale esito interlocutorio.